

Separazione e divorzio di fronte all'ufficiale di stato civile

Descrizione

I coniugi possono comparire di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. La richiesta può essere presentata presso:

- il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
- il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all'estero.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori della coppia, oppure figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave (art.3, c.3, L. 104/1992), o economicamente non autosufficienti e **a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale ma eventualmente solo l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico.**

L'assistenza dell'avvocato è facoltativa.

Modalità

I coniugi, o uno solo di loro, devono contattare l'ufficiale di stato civile per ottenere le informazioni necessarie e per ritirare il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativo alle dichiarazioni per concludere l'accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio e per consentire all'ufficio l'acquisizione dei documenti necessari al procedimento. Ciascuno dei coniugi dovrà compilare e sottoscrivere un modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione.

I modelli possono essere richiesti:

- direttamente all'ufficio di stato civile;
- via email all'indirizzo anagrafe@comune.martellago.ve.it.

Ai modelli di dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili alla verifica delle dichiarazioni rese nell'accordo e detenuti da altra pubblica amministrazione italiana.

Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio è necessario presentare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex art. 6 della legge 162/2014.

In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l'accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.

Redazione dell'accordo

Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi devono presentarsi, personalmente e congiuntamente, muniti di un documento di identità valido, presso l'ufficio di stato civile per sottoscrivere l'accordo. Nel caso di assistenza da parte di un avvocato, questi deve essere munito di un documento di identità in corso di validità.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L'interprete, munito di documento identificativo valido, deve prestare giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto.

Conferma dell'accordo

Non prima di 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, i coniugi devono presentarsi nuovamente presso l'ufficio di stato civile, nel giorno prestabilito, per rendere un'ulteriore dichiarazione nella quale confermano l'accordo già sottoscritto.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.

Gli effetti dell'accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso e diventano definitivi una volta confermato. **La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi comporta la nullità dell'accordo stesso.**

Costi

All'atto dell'accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00.

Per il pagamento verrà emesso dall'Ufficio di Stato Civile un AVVISO PAGOPA che può essere pagato secondo le modalità descritte nell'avviso medesimo

Il giorno prestabilito per la sottoscrizione dell'accordo, i coniugi dovranno esibire all'ufficiale di stato civile ricevuta del pagamento effettuato.

Normativa di riferimento

- Legge n. 162 del 10 novembre 2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
- D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici";
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.